

ALLEGATO E - REGOLAMENTO DISCIPLINARE

1. Chi chiede l'iscrizione all'Elenco dei mediatori di OCF in ogni caso deve possedere i seguenti requisiti d'onorabilità:
 - a. non avere riportato condanne definitive a pena detentiva, anche sostituita, per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
 - b. non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
 - c. non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
 - d. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.
2. Coloro che intendono essere iscritti nell'Elenco dei Mediatori dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo, nelle modalità da questo stabilite, il quale accerterà la sussistenza dei requisiti richiesti. La domanda d'iscrizione, secondo il modello approvato dal Consiglio Direttivo, deve in ogni caso contenere:
 - a) l'indicazione degli estremi dell'iscrizione all'albo professionale di appartenenza del richiedente;
 - b) la certificazione dell'avvenuto svolgimento della formazione richiesta dal D.lgs. 28/2010, così come integrato, per quanto occorrer possa, dal successivo Decreto del Ministero della Giustizia n. 180/2010 o leggi o provvedimenti successivi;
 - c) l'accettazione del Regolamento di Mediazione, del regolamento disciplinare e del Codice etico di OCF;
 - d) l'accettazione delle tariffe;
 - e) la disponibilità a svolgere le funzioni di mediazione per OCF;
 - f) la dichiarazione di sussistenza dei requisiti d'onorabilità di cui al precedente comma.
3. Contro la delibera di non ammissione all'Elenco dei mediatori di OCF il richiedente potrà proporre ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione che andrà effettuata a mezzo di posta elettronica certificata. Nel caso di ricorso contro un provvedimento di ammissione presentato da soggetto diverso dal richiedente, il termine di trenta giorni per proporre ricorso al Collegio dei Probiviri comincerà a decorrere dal giorno in cui la decisione del Consiglio Direttivo risulti annotata nel libro verbali del Consiglio Direttivo di OCF.
4. Costituisce motivo d'esclusione dall'Elenco:
 - a) la sopravvenienza di motivi che non ne avrebbero consentito l'iscrizione;
 - b) l'accoglimento di due istanze di ricasazione.

5. Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'organismo di conciliazione è tenuto all'obbligo di riservatezza.

6. I mediatori devono essere stati, essere e rimanere indipendenti dalle parti, nonché mantenere nel procedimento un comportamento d'assoluta probità, imparzialità e riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni dell'opera o del servizio.

Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti od obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio.

Sono motivi di incompatibilità, oltre quelli di cui all'art. 51 c.p.c., l'esistenza di rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, associativi, societari o di lavoro subordinato, con le parti o con i difensori o consulenti tecnici di parte ovvero l'essere legati da rapporti associativi con uno dei difensori.

E' fatto divieto al mediatore di percepire compensi direttamente dalle parti.

7. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:

- a) sottoscrivere per ciascuna procedura per la quale venga designato una dichiarazione d'imparzialità secondo le formule previste dal regolamento applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;
- b) informare immediatamente l'ente o l'organismo, ed eventualmente le parti dell'affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali richiesti ai fini dell'imparzialità dell'opera;
- c) corrispondere immediatamente ad ogni richiesta del responsabile in relazione alle previsioni contenute nel regolamento dell'Organismo.

La violazione degli obblighi di cui al presente comma determina il venire meno dei requisiti d'onorabilità di cui sopra ai fini dell'iscrizione all'albo.

8. Il mediatore può essere ruscato ai sensi di legge. L'istanza di ruscazione dovrà essere diretta al Garante e depositata presso la segreteria dell'Associazione entro il termine perentorio di dieci giorni dalle comunicazioni di nomina o dalla sopravvenuta conoscenza delle cause di ruscazione. Il Garante si pronuncerà sull'istanza, nel contraddittorio delle parti e sentito il soggetto ruscato, con ordinanza da emettersi entro e non oltre venti giorni dal deposito; ove accolta, l'istanza, sempre che le parti non concordino sulla designazione del nuovo mediatore, il Responsabile, sotto la vigilanza del Garante, provvederà alla nomina del sostituto, su richiesta della parte più diligente. Trascorso il termine di quattro mesi senza il deposito presso



la segreteria dell'Associazione, dell'istanza per la sostituzione del mediatore, il procedimento si estingue.

Accettato l'incarico, il mediatore non può rinunciarvi se non per gravi motivi. La rinuncia deve essere comunicata a mezzo PEC all'Associazione, al Garante ed alle parti. La sostituzione del mediatore deve avvenire a tempestiva cura del Garante qualora le parti non concordino sulla designazione di altro mediatore, entro quindici giorni dalla richiesta.

9. Delle violazioni alle norme contenute nel presente regolamento e ogni violazione delle norme di diligenza e corretto adempimento dell'incarico decide il Consiglio Direttivo, sentito l'interessato, previamente convocato con preavviso di almeno quindici giorni. Il Direttivo decide a maggioranza dei suoi membri.

Contro il provvedimento di esclusione o di sospensione del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, il quale decide secondo diritto entro un termine non superiore a quattro mesi, sentito l'interessato.